PROVINCIA DELL'AQUILA



BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA

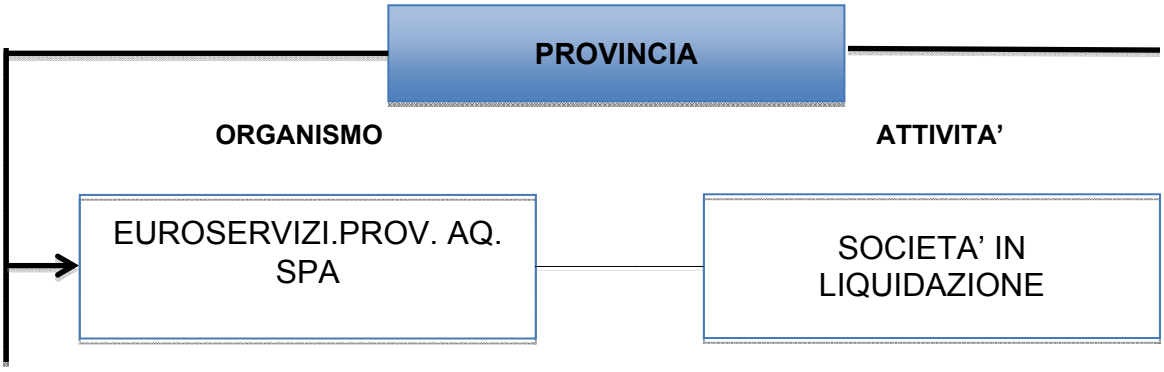
(art. 11 decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, OIC n. 17 e principio applicato all. n. 4/4)

RELAZIONE SULLA GESTIONE

IL GRUPPO

Il bilancio consolidato che viene qui presentato rappresenta i risultati della gestione della Provincia e della società in house, EUROSERVIZI.PROV. AQ. SPA, per l'esercizio 2017.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI DA CONSOLIDARE



ANDAMENTO DELLA GESTIONE

La società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a., totalmente partecipata dalla Provincia al 100% (in house) e posta in liquidazione a far data dal 21/11/2017, risente delle numerose modifiche normative avvenute negli ultimi anni, che hanno determinato la necessità dell'ente di adeguarsi alla nuova situazione.

La Legge 07/04/2014 n° 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", art. 1 commi 85 e 86 ha ridefinito le funzioni fondamentali delle Province.

Successivamente il D.P.C.M. 12.11.2014 ha previsto all'art. 5 comma 6 che " Per quanto riguarda le Società o altri Enti partecipati che esercitano tutta o parte delle funzioni oggetto di riordino, le relative partecipazioni sono trasferite, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e statutarie. Le Società o altri Enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento della funzione o per i quali sussistano i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione non sono soggetti al subentro dell'Ente cui la funzione è trasferita".

Pertanto la Società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a., nell'ambito del "riordino" delle Province stabilito dalla L.56/2014, rientrava nella fattispecie delle Società la cui partecipazione era oggetto di trasferimento ai sensi del sopra citato art. 5 del D.P.C.M. 12.11.2014.

Con L.R. n° 32 del 20.10.2015 la Regione Abruzzo, in applicazione di quanto disposto con la citata L.56/2014, ha dettato norme relative al riordino delle funzioni amministrative delle Province.

L'art. 7 della predetta Legge Regionale di riordino ha previsto che "*...la Giunta Regionale, su proposta dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province di cui al punto 13, lettera b) dell'Accordo stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 91, della L.56/2014 previo esame congiunto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, adotta linee guida con cui definisce criteri, modalità e termini per la stipulazione degli accordi di cui agli articoli 8 e 10 relativi all'individuazione e al trasferimento dei beni, delle risorse umane, delle risorse finanziarie, delle risorse strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni da allocare" e che "le linee guida prevedono un*

termine per la sottoscrizione degli accordi non superiore, di norma, a 60 giorni dall'approvazione del provvedimento amministrativo della Giunta Regionale.

Il successivo art. 8, ha disposto che *"1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 3, sulla base delle linee guida di cui all'art. 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonchè l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli accordi di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, sono recepiti con Legge Regionale. 3. Se il trasferimento della funzione non prevede oneri a carico del bilancio regionale, ovvero la spesa derivante dall'esercizio della funzione risulta assicurata da stanziamenti di bilancio previsti dalla legge di stabilità regionale, gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti negli stessi termini, con deliberazioni della Giunta Regionale, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo".*

Il comma 7 dell'art. 9 della L.R. n° 32/2015 ha stabilito che "*nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 96, lett. b) della L.R. 56/2014 e del D.P.C.M. 26 settembre 2014, al fine di razionalizzare e contenere la spesa e di assicurare il principio dell'autosufficienza finanziaria dei servizi erogati, la Regione, sulla base degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 8, subentra nella partecipazione alle Società e agli altri Enti partecipati dalle Province che esercitano attività connesse alle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3...".*

La Giunta Regionale con deliberazione n° 1054 del 19.12.2015, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 della citata Legge Regionale n° 32 del 20.10.2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", su proposta dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province - seduta del 1° dicembre 2015, ha adottato le Linee Guida per la definizione dei criteri, modalità e termini per la stipulazione degli accordi relativi all'individuazione e al trasferimento dei beni, delle risorse umane, delle risorse finanziarie, delle risorse strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni da allocare.

Le suddette Linee guida all'art. 2 fissano i criteri, le modalità e la tempistica relative alle funzioni da trasferire alla Regione ed in particolare, in relazione alle modalità B) punto 1. lett) h. stabiliscono che le Province forniscano l'elenco delle partecipazioni a Società e ad altri Enti che esercitano attività connesse alle funzioni da trasferire alla Regione, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R. 32/2015, certificato dal competente Dirigente e dal Segretario Generale.

In relazione alla tempistica C) punto 3 - art. 2 le suddette linee Guida hanno stabilito "*il completamento del processo di riordino previsto dalla L.R. 32/2015 è effettuato entro il 30 giugno 2016.*

L'art. 7 delle citate linee guida "Finanziamento delle funzioni oggetto di trasferimento" prevede che " *Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 32/2015 nel caso in cui le Province continuino ad esercitare le funzioni oltre i termini stabiliti nel presente accordo, la Regione provvederà al rimborso delle spese rendicontate sulla base di apposita nota di richiesta sottoscritta dal responsabile dei Servizi Finanziari e del Segretario dell'Ente".*

In data 18 febbraio 2016 in sede di Osservatorio Regionale per la riforma delle Province è stato sottoscritto il primo accordo relativo il trasferimento alla Regione Abruzzo delle funzioni in materia di "Formazione Professionale", "Risorse Idriche e di Difesa del Suolo", "Agricoltura", nonchè il secondo accordo relativo il trasferimento alla Regione Abruzzo delle funzioni in materia di "Tutela Ambientale", "Energia", "Industria, Artigianato e Commercio".

I suddetti accordi riportano all'art. 2 "Modalità del trasferimento di funzioni alla Regione" - punto 8 "*l'elenco delle partecipazioni a società ed altri enti che esercitano attività connesse alle funzioni da trasferire alla Regione, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R. n° 32/2015, certificato dal competente dirigente e dal segretario generale. Per il trasferimento effettivo delle quote di*

partecipazione saranno stipulati accordi successivi, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo. Sino alla data dell'effettivo subentro della Regione nelle quote di partecipazione, le funzioni svolte dalle società partecipate restano in capo alle Province".

I suddetti accordi e i relativi allegati sono stati approvati con deliberazione di Giunta Regionale n°144 del 4.03.2016 e pubblicati sul BURA Regione Abruzzo il 30 marzo 2016 - Speciale n° 49.

Nell'elenco allegato al primo accordo alla pag. 29, per le funzioni del Genio Civile, alla pag. 194 per le funzioni della Formazione Professionale e alla pag. 202 per le Funzioni dell'Ambiente è individuata, quale società che esercita attività connesse alle funzioni da trasferire alla Regione, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R. n° 32/2015, la Società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. società in house della Provincia dell'Aquila.

Il suddetto termine previsto nell'art. 2 punto 8 degli accordi per la sottoscrizione di successivi accordi per il trasferimento effettivo delle quote di partecipazione è spirato il 18 maggio 2016, senza che siano state acquisite le quote secondo quanto previsto dalla normativa e dagli accordi citati.

Il Presidente della Provincia dell'Aquila con nota prot. n° 26941 del 29.06.2016, ha diffidato la Regione nel voler stipulare l'accordo per il trasferimento effettivo delle quote di partecipazione della Società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a, società partecipata al 100% dalla Provincia dell'Aquila, che espleta attività connesse alle funzioni di cui all'art. 3 comma 1 lett. d), f), ed s) della L.R. n° 32/2015 già oggetto di trasferimento.

Con le successive note: prot. n° 31921 del 26.08.2016, prot. n° 34021 del 21.09.2016, prot. n° 35362 del 06.10.2017, prot. n° 42655 del 14.12.2016 è stata segnalata la necessità di attivare le procedure necessarie per attuare il trasferimento alla Regione Abruzzo della suddetta società.

Con nota prot. n° 9561 dell'11.04.2017 è stata nuovamente diffidata la Regione Abruzzo a dare immediata attuazione alla Legge Regionale n° 32 del 20.10.2015 ed all'accordo del 18.02.2016 recepito con DGR n° 144 attraverso immediato subentro nella partecipazione alla Euroservizi.Prov.Aq s.p.a..

La Provincia dell'Aquila ha dovuto prendere atto dell'assoluta indisponibilità della Regione Abruzzo ad ottemperare agli accordi sottoscritti.

Il Decreto Legislativo n° 175 del 19.08.2016 di approvazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP sono state stabilite nuove e stringenti norme in materia di costituzione acquisto e mantenimento di partecipazioni in società da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Lo stesso Testo Unico ha stabilito una serie di adempimenti di carattere ricognitivo sulle partecipazioni societarie volti alla razionalizzazione delle stesse sia in sede periodica annuale (art. 20 TUSP) sia in sede straordinaria in prima applicazione della nuova normativa (art. 24 TUSP).

In applicazione a quanto stabilito dal TUSP citato, il Consiglio Provinciale con deliberazione n° 18 del 08.05.2017 avente ad oggetto: "Società in house Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. – variazione al DUP 2016/2018, annualità 2017 – approvazione indirizzi per la messa in liquidazione" ha approvato di avviare le procedure per la messa in liquidazione della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. attesa la costante inadempienza della Regione Abruzzo rispetto alla normativa nazionale e regionale e all'accordo sottoscritto in data 18.02.2016.

Successivamente il Consiglio Provinciale con Deliberazione n° 41 del 29.09.2017 avente ad oggetto:" Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.LGs. 19 agosto 2016 n° 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n° 100 – Ricognizione partecipazioni possedute –

Individuazione delle misure di razionalizzazione ex art.20 commi 1 e 2 TUSP" ha preso atto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 TUSP e ha riconfermato la messa in liquidazione della società "Euroservizi.Prov.Aq s.p.a." rilevato il permanere delle motivazioni già espresse nella deliberazione n° 18 del 08.05.2017 relativamente al fatturato medio dei trienni 2013 – 2015 e 2014 -2016 inferiore a €. 500.000 e attività previste nell'oggetto sociale non rientranti nelle competenze della Provincia.

Nell'assemblea straordinaria della società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. del 21.11.2017 con atto Notaio Altiero rep. n° 43.783 raccolta n° 34.364 è stata deliberata la messa in liquidazione della società "Euroservizi.Prov.Aq s.p.a."e contestualmente è stato nominato l'organo di liquidazione nella persona dell'Avv. Andrea Liberatore.
Nell'assemblea ordinaria della Società Euroservizi.Prov.Aq s.p.a. del 07.09.2018 è stato approvato il Bilancio al 20.11.2017. Il liquidatore ha quindi rimesso, per omogeneità dei dati con il conto consolidato della Provincia, un situazione Contabile Economico Patrimoniale alla data del 31.12.2017 che è stata utilizzata per effettuare il consolidamento dati.

OBIETTIVI ASSEGNATI E RISULTATI CONSEGUITI
Trattandosi di società in liquidazione non sono stati assegnati obiettivi strategici o operativi alla società.

ANALISI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Si premette che le operazioni di consolidamento sono state effettuate secondo il metodo integrale previsto nel principio contabile applicato 4/4 al D.Lgs. 118/2011.

Conto economico

Il conto economico consolidato si chiude con un risultato positivo della gestione di € 655.597, così determinato:

Voci	Conto economico consolidato 2017	Conto economico consolidato 2016
Valore della produzione	54.854.367	
Costi della produzione	57.725.267	
Risultato della gestione operativa	**1.129.100**	
Proventi e oneri finanziari	- 68.135	
Rettifiche di valori di attività finanziarie	- 110.000	
Proventi e oneri straordinari	506.349	
Imposte sul reddito	801.717	
Risultato di esercizio	655.597	==

Il risultato dell'esercizio è così imputabile:

Risultato di pertinenza del gruppo	655.597
Risultato di pertinenza di terzi	==
TOTALE	655.597

Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2017 è il seguente:

Voci	Stato patrimoniale consolidato 2017	Stato patrimoniale consolidato 2016
Crediti verso enti partecipanti	0	
Immobilizzazioni immateriali	3.011.640	
Immobilizzazioni materiali	192.532.599	
Immobilizzazioni finanziarie	619.824	

Totale immobilizzazioni (a)	196.164.063	
Rimanenze	1.490	
Crediti	48.343.979	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	
Disponibilità liquide	126.968.207	
Attivo circolante (b)	175.313.676	
Ratei e risconti attivi (c)	111.306	
Totale attivo (a) + (b) + (c)	**371.589.045**	**==**
Patrimonio netto (a)	124.635.743	**==**
Patrimonio netto del gruppo	124.635.743	
Patrimonio netto di terzi	==	==
Fondo per rischi e oneri	10.281.128	
TFR	224.734	
Debiti	32.533.694	
Ratei e risconti passivi	203.913.746	
Totale passivo	**371.589.045**	**==**

VARIAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE INTERVENUTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Trattandosi del primo bilancio consolidato, non sono disponibili i dati dell'esercizio precedente. Conseguentemente nella relativa colonna del bilancio non sono stati valorizzati i dati relativi a tale esercizio.

Nota Integrativa

PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*" ha innovato l'ordinamento contabile delle regioni ed enti locali, prevedendo in particolare, all'art. 11-*bis*, l'obbligo di approvare il bilancio consolidato. Tale obbligo decorre dall'esercizio 2014 per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione e dall'esercizio 2016 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, quale la Provincia dell'Aquila.

Il presente bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato redatti in conformità all'allegato 11 al d.lgs. 118/2011. La nota integrativa è redatta ai sensi del principio contabile n. 4/4 allegato al citato decreto. L'area e i principi di consolidamento, i criteri di valutazione più significativi, nonché il contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, sono esposti di seguito.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'area di consolidamento per l'esercizio 2017 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 11-*ter*, 11-*quater* e 11-*quinquies* del d.lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n.4/4 al decreto citato. Con decreto del Presidente della Provincia dell'Aquila n. 56794/2018 è stata effettuata la ricognizione e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed elenco dei componenti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, sono stati considerati appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, corrispondenti alle articolazioni organizzative della Provincia;
- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali (...);
- gli enti strumentali partecipati dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo non esercita il controllo;
- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall'art. 11-*quater* del d.Lgs. n. 118/2011, sono le società nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o esercita un'influenza dominante. Con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- le società partecipate, come definite dall'art. 11-*quinquies* del d.Lgs. n. 118/2011, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica locale affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e le società del gruppo nei casi di:

a) *Irrilevanza,* quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
   Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le regioni e le province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
   - totale dell'attivo,
   - patrimonio netto,
   - totale dei ricavi caratteristici.

   In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.
   b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali) .

Dall'esercizio 2017, non sono mai considerati irrilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla

capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Il principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo n. 118 del 2011, al punto 3.1, prevede che nella nota integrativa sia inserita la versione definitiva dei due elenchi, approvati con decreto del Presidente n. 74/2018, a cui si fa rinvio per le rispettive motivazioni, relativi al Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e al perimetro di consolidamento 2017, come dai seguenti prospetti:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA GAP

Denominazione / Ragione Sociale	Tipologia Soggetto	Tipo di Contabilità	Quota di Partecipazione	Totale Attivo Patrimoniale	Totale Patrimonio Netto	Totale Ricavi Caratteristici (lett. A) C.E. ex 2425 C.C.)
EUROSERVIZI.PROV.AQ S.P.A.	SC	CC	100,00 %	457.061,00	119.342,00	0,00
GAL GRAN SASSO VELINO S.C.C.P.A.	SP	CC	9,350%	184.643,00	105.631,00	80.599,00
GAL ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO S.C.A.R.L.	SP	CC	3,400%	1.289.939,00	129.062,00	225.537,00
CONSORZIO PER IL POLO UNIVERSITARIO DI SULMONA E DEL CENTRO ABRUZZO S.C.A.R.L.	SP	CC	12,480%	110.562,00	102.356,00	14.002,00
CENTRO ALTA FORMAZIONE VALLE PELIGNA ALTO SANGRO S.C.A.R.L. (in liquidazione)	SP	CC	1,890%	150.427,00	136.802,00	1,00
BORGHI AUTENTICI Appennino D'Abruzzo S.R.L. (in liquidazione)	SP	CC	3,910%	8.349,00	-10,00	-1,00
CONSORZIO PER IL PATTO TERRITORIALE MARSICA consorzio ex art. 2602 c.c. (dati di bilancio 2015 - 2016 non approvato)	SP	CC	16,700%	139.271,00	11.598,00	36.796,00
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	SP	CC	10,000%	595.551,00	100.000,00	229.531,00
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.C.P.A.	SP	CC	0,010%			
BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	SP	CC	0,0045%			

* **Tipologia Soggetto**
(EP - Ente Publico; AS - Azienda Speciale; ES - Ente Strumentale; SC - Società Controllata; SP - Società Partecipata)

** **Tipo di Contabilità**
(CF - Contabilità Finanziaria; CC - Contabilità Civilistica)

Perimetro di consolidamento 2017

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2017	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni del bilancio – art. 11-*ter* e 11-*quinquies* del d.lgs. 118/2011)
EUROSERVIZI.PROV.AQ. SPA	100%	Società in liquidazione

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 è redatto in conformità:

- alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e degli allegati al decreto (in particolare del principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n.4/4);
- alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio.

Ai fini del consolidamento sono stati utilizzati i dati del Rendiconto di Gestione della Provincia anno 2017 e i dati contabili, di cui alla nota prot. 26434 del 23/10/2018, rimessa dal dirigente del Settore Affari Generali e Gestione risorse umane inerenti il Bilancio al 20/11/2017 della società Euroservizi.Prov.Aq spa, unitamente alla situazione economica patrimoniale al 31/12/2017 della medesima società, approvati dai competenti organi societari, con la precisazione che:

- ❖ i prospetti di conto economico e stato patrimoniale della provincia sono stati redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 11 del d.lgs. n. 118/2011.
- ❖ il bilancio della società è redatto secondo lo schema previsto dalla normativa civilistica.

In particolare, per quanto riguarda il bilancio delle società, si rammenta che il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante "*Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*", ha reso i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico patrimoniale non omogenei con il bilancio della provincia e degli enti che adottano la contabilità finanziaria. In particolare:

- *"nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;*
- *i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;*
- *sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;*
- *nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;*
- *si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;*
- *è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;*
- *non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;*
- *il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;*
- *l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. È concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;*
- *i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;*
- *è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze"*[1].

Per ricondurre i bilanci del singolo soggetto incluso nel perimetro ad avere la omogeneità necessaria per il consolidamento, il DM 11 agosto 2017, di modifica del p.c. all. 4/4 al d.lgs. 118/2011, ha posto in capo alla società l'obbligo di riclassificare lo stato patrimoniale ed il conto economico secondo lo schema di cui all'allegato 11 al d.lgs. 118/2011 nonché di fornire le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi dell'armonizzazione contabile, se non presenti nella nota integrativa.

Si fa presente, infine, che il bilancio della società controllata utilizzato per il consolidamento è quello riferito al 20/11/2017, unitamente alla situazione economica patrimoniale al 31/12/2017 della medesima società.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI (punto 4.1)
Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio evidenzia altresì che "*è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base*. *La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione".*

In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione della fase di start-up del consolidato, della dinamicità delle norme applicabili.

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO (punto 4.2)
In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. "*Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici*".

Nella fase di consolidamento dei bilanci della società ricompresa nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generali dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del GAP della provincia, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte della provincia);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Le principali operazioni di eliminazione-elisione riguardano:

- eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo con la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo ed analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto. Per il dettaglio di tali operazioni si rinvia al paragrafo successivo;
- eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo;
- eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi.

Si precisa che in caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta – ai sensi di quanto prevede il principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 - non è oggetto di elisione. Pertanto l'IVA pagata dalla provincia relativamente ad operazioni di natura istituzionale ai componenti del Gruppo per i quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Non sono oggetto di eliminazione le operazioni infragruppo di importo irrilevante.

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni
Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra:

- il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante;
- il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione medesima (valore netto contabile).

Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) si avrà una "*differenza di consolidamento*" o "*avviamento*", mentre se è negativo (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di acquisto) si avrà una "*riserva di consolidamento*" o "*accantonamento a fondo rischi"*.

Si precisa che la differenza positiva di consolidamento, poiché riferita a società posta in liquidazione, con rilevanti perdite pregresse e di esercizio, è stata appostata a conto economico, tra gli altri oneri straordinari di gestione.

CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI (punto 4.4)
I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, sono stati aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate.

Determinazione del patrimonio netto di terzi
Il patrimonio netto di terzi esprime la quota di capitale e utili che per effetto della integrazione dei bilanci non è di competenza del gruppo, ma è di pertinenza di altri soggetti.

Poiché la Provincia sta consolidando una società controllata interamente posseduta, non è necessario distinguere la quota di pertinenza dei terzi in quanto non presente.

CREDITI

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L'importo iscritto è al netto del fondo svalutazione crediti.

DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2016
Crediti (2)		
Crediti di natura tributaria	330.623	
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	
Altri crediti da tributi	330.623	
Crediti da Fondi perequativi	0	
Crediti per trasferimenti e contributi	42.943.566	
verso amministrazioni pubbliche	35.183.109	
imprese controllate	0	
imprese partecipate	0	
verso altri soggetti	7.760.457	
Verso clienti ed utenti	161.786	
Altri Crediti	4.908.004	
verso l'erario	36.589	
per attività svolta per c/terzi	0	
Altri	4.871.415	
Totale crediti	48.343.979	==

Le voci relative ai crediti v/erario e altri crediti sono derivate dal consolidamento di € 36.589,00 e € 4.915,00

della Euroservizi.Prov.Aq spa. Per i restanti valori si fa rinvio a quanto già riportato nella relazione al Rendiconto di Gestione 2017, approvato con deliberazione di C.P. n. 34 del 31/08/2018.

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Debiti di Finanziamento:
I debiti di finanziamento derivano, essenzialmente, dall'indebitamento della provincia verso enti finanziatori al 31/12/2017, come di seguito rappresentato:

DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2016
Debiti da finanziamento:		
prestiti obbligazionari	0	
v/ altre amministrazioni pubbliche	0	
verso banche e tesoriere	0	
verso altri finanziatori	23.732.982	
Totale Debiti di Finanziamento	23.732.982	**==**

Si rinvia a quanto già riportato nella relazione al Rendiconto di Gestione 2017, approvato con deliberazione di C.P. n. 34 del 31/08/2018, ai fini del dettaglio delle voci.

Debiti di Funzionamento:

DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2016
Debiti verso fornitori	5.909.935	
Acconti	0	
Debiti per trasferimenti e contributi	166.438	
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	
altre amministrazioni pubbliche	36.546	
imprese controllate	0	
imprese partecipate	0	
altri soggetti	129.892	
altri debiti	2.724.335	
Tributari	707.161	
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	115.742	
per attività svolta per c/terzi (2)	0	
altri	1.901.432	
TOTALE DEBITI (D)	**32.533.694**	**==**

Le voci relative ai debiti v/fornitori, i debiti tributari e verso gli istituti di previdenza sociale sono derivati dal consolidamento rispettivamente di € 30.002,00; € 71.361,00; € 31.044,00 della società Euroservizi.Prov.Aq spa.

Per i restanti valori si fa rinvio a quanto già riportato nella relazione al Rendiconto di Gestione 2017, approvato con deliberazione di C.P. n. 34 del 31/08/2018.

RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi

DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2016
E) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	0	
Risconti attivi	111.306	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**111.306**	**=**

Si rinvia a quanto già riportato nella relazione al Rendiconto di Gestione 2017, approvato con deliberazione di C.P. n. 34 del 31/08/2018.

Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti

Tra i risconti passivi ed i contributi agli investimenti, sono iscritti i finanziamenti ricevuti dalla capogruppo relativi al finanziamento delle voci iscritte nell'attivo patrimoniale. Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2016
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
Ratei passivi	0	
Risconti passivi	203.913.746	
Contributi agli investimenti	203.913.746	
da altre amministrazioni pubbliche	162.405.737	
da altri soggetti	41.508.009	
Concessioni pluriennali	0	
Altri risconti passivi	0	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**203.913.746**	**==**

Si rinvia a quanto già riportato nella relazione al Rendiconto di Gestione 2017, approvato con deliberazione di C.P. n. 34 del 31/08/2018.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l'esposizione della capogruppo verso gli istituti di credito con cui sono in essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.

Il dettaglio è rappresentato da:

DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2016
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
Proventi finanziari		
Proventi da partecipazioni	6	
da società controllate	0	
da società partecipate	6	
da altri soggetti	0	
Altri proventi finanziari	11.164	
Totale proventi finanziari	11.170	
Oneri finanziari		
Interessi ed altri oneri finanziari	79.305	
Interessi passivi	79.305	
Altri oneri finanziari	0	
Totale oneri finanziari	79.305	
totale (C)	**- 68.135**	**==**

Si rinvia a quanto già riportato nella relazione al Rendiconto di Gestione 2017, approvato con deliberazione di C.P. n. 34 del 31/08/2018.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

DESCRIZIONE	ANNO 2017	ANNO 2016
C) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
Proventi straordinari		
Proventi da permessi da costruire	0	
Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.452.612	
Plusvalenze patrimoniali	435	
Altri proventi straordinari	77.749	
Totale proventi straordinari	1.530.796	
Oneri straordinari		
Trasferimenti in conto capitale	0	
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	910.789	
Minusvalenze patrimoniali	0	
Altri oneri straordinari	113.568	
Totale oneri straordinari	1.024.447	
totale (E)	**-506.349**	**==**

Le voci relative alle sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo sono derivate dal consolidamento di € 160.928,00 della società Euroservizi.Prov.Aq spa.,così come dettagliate dal liquidatore della società,con

nota acclarata al protocollo generale dell'ente al n. 26685 del 26/10/2018, derivanti dalla revisione della contabilizzazione di debiti e crediti della società.
L'importo indicato nella voce altri oneri straordinari di € 113.568,00 è da riferirsi alla perdita relativa all'esercizio precedente della società Euroservizi.Prov.Aq spa.
Per la restante parte si fa rinvio a quanto già riportato nella relazione al Rendiconto di Gestione 2017, approvato con deliberazione di C.P. n. 34 del 31/08/2018.

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

Con nota n. 26670 del 26/10/2016 il Dirigente del Settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane ha trasmesso le informazioni da inserire nella nota integrativa al Bilancio consolidato di cui al punto 5 del principio contabile applicato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 di seguito indicate:

Denominazione	Compensi liquidatore	Compensi sindaci	Compensi revisore esterno
EUROSERVIZI.PROV.AQ. SPA C.F. 01529980664	€ 9.000	€ 11.679	€ 4.500

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Non sono presenti strumenti finanziari derivati.

ELENCO DEGLI ENTI E SOCIETA' CHE COMPONGONO IL GAP

Denominazione	Sede legale	Capitale Sociale	Quota % posseduta	Ragione esclusione
EUROSERVIZI.PROV.AQ S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE C.F.01529980664	Via S. Agostino n° 7 – L'Aquila	€. 516.450	100	Inclusa nel consolidamento
GAL GRAN SASSO VELINO – S. C. C.F. 01803670668	Via Mulino di Pile n° 27 – L'Aquila	€. 122.434	9,35	Irrilevante inferiore al 10% rispetto ai parametri
CENTRO ALTA FORMAZIONE VALLE PELIGNA ALTO SANGRO S.C.A.R.L. **In scioglimento e liquidazione** C.F. 01656030663	Via Angeloni n° 11 - Sulmona	€. 150.997	1,89	Irrilevante inferiore al 10% rispetto ai parametri
BORGHI AUTENTICI APPENNINO D'ABRUZZO S.R.L. **In scioglimento e liquidazione** C.F. 01704590668	Via Filomusi Guelfi n° 10 L'Aquila	€. 128.000	3,91	Irrilevante inferiore al 10% rispetto ai parametri
ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO S.C.A.R.L. C.F. 01580910667	Via della Repubblica n° 70	€. 178.248	3,40	Irrilevante inferiore al 10% rispetto ai parametri
CONSORZIO PER IL POLO UNIVERSITARIO DI SULMONA E DEL CENTRO ABRUZZO S.C.A.R.L.	Via G.Pansa n° 3 - Sulmona	€. 163.450	12,48	Irrilevante inferiore al 10% rispetto ai parametri

C.F. 01275100665				
BANCA POPOLARE ETICA S.C. x azioni C.F. 00622940233	Via Niccolò Tommaseo n° 7 Padova	€. 65.335.567	0,0045	Irrilevante con quota inferiore all'1%
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.C. x azioni C.F. 01275240586	Via Sardegna n° 129 - Roma	€. 742.013.100	0,01	Irrilevante con quota inferiore all'1%
CONSORZIO PATTO TERRITORIALE MARSICA Consorzio ex art. 2602 C.C. C.F. 01445300666	Piazza Torlonia n° 15 - Avezzano	€. 10.329 (Fondo consortile)	16,70	Irrilevante inferiore al 10% rispetto ai parametri
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA L'AQUILA C.F. 93052870669	Via Acquasanta s.n.c. – L'Aquila	€. 100.000	10	Irrilevante inferiore al 10% rispetto ai parametri

ELENCO DEGLI ENTI E SOCIETA' CHE COMPONGONO IL GAP COMPRESE NEL BILANCIO CONSOLIDATO

Denominazione	% Utilizzata per consolidare il Bilancio	Spese x il personale anno 2017	Perdite ripianate dall'Ente
EUROSERVIZI.PROV.AQ S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE C.F.01529980664	100	€. 321.192,81	==========